

Codice A1820C

D.D. 14 ottobre 2025, n. 1989

VCLT311 - FIBERCOP S.p.A. - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3122) e concessione demaniale per la posa di una nuova infrastruttura in fibra ottica in attraversamento aereo del Rio Fajet in Comune di Quarona (VC).



ATTO DD 1989/A1820C/2025

DEL 14/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: VCLT311 – FIBERCOP S.p.A. - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3122) e concessione demaniale per la posa di una nuova infrastruttura in fibra ottica in attraversamento aereo del Rio Fajet in Comune di Quarona (VC).

Visto che la società FIBERCOP S.p.A. con sede in Milano in via Marco Aurelio n. 24 (Partita IVA e Codice Fiscale 11459900962) ha presentato in data 23/07/2025 (nostro prot. n. 32974/A1820C) un'istanza di nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale per la posa di una nuova infrastruttura in fibra ottica installata in una minitrincea nell'impalcato del ponte sul Rio Fajet in Comune di Quarona (VC), allegando alla stessa un fascicolo tecnico relativo alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

Vista la nota di avvio del procedimento inviata dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli in data 31/07/2025 con protocollo n. 34332/A1820C, contenente una richiesta di integrazioni documentali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del regolamento regionale 10/R/2022.

Visto che la notizia dell'avvio del procedimento è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Quarona al n. 490/2025 dal 31/07/2025 al 15/08/2025 senza dare luogo a osservazioni o opposizioni.

Visto che in data 02/10/2025 (nostro prot. n. 43717/A1820C) la società FIBERCOP S.p.A. ha presentato le integrazioni richieste allegando un nuovo progetto che prevede la posa dell'infrastruttura in fibra ottica in sovrappasso aereo del Rio Fajet mediante la predisposizione di una palificata sorretta da due pali.

Considerato che a seguito dell'istruttoria degli atti progettuali si evince che la realizzazione dell'attraversamento in argomento non incide in alcun modo con il deflusso del corso d'acqua, essendo la linea aerea in sovrappasso ad un'altezza di 7 metri dalla quota di massima piena del Rio Fajet.

Vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento

regionale. Anno 2018) che ha introdotto la nuova tabella canoni (Allegato A), aggiornata con determinazione dirigenziale n. 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024, che contiene l'esenzione del canone demaniale per i gestori dei servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 01/08/2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e stabilisce che gli stessi soggetti non sono tenuti al versamento della cauzione infruttifera e al pagamento delle spese di istruttoria.

Visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall'articolo 2 del regolamento regionale n. 10/R/2022 del 16/12/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;
- Legge Regionale 19/2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018";
- art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022 recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Legge Regionale 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge Regionale 20/2002 "Legge Finanziaria per l'anno 2002";
- D.lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021, aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- Legge regionale n.2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;
- Legge regionale n. 16 del 6 agosto 2025 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025- 2027";
- D.G.R. n. 5-1482 del 8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 'Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027'. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

determina

Di rilasciare alla Società FIBERCOP S.p.A. la concessione demaniale per la posa di una nuova infrastruttura in fibra ottica in attraversamento aereo del Rio Fajet in Comune di Quarona (VC).

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società FIBERCOP S.p.A. alla realizzazione dell'attraversamento summenzionato, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori per l'infissione della palificata dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
4. i lavori dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida di questo Settore Tecnico regionale (ex art. 19, comma 2, del regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022), entro il termine di anni 2. Con la condizione che, una volta iniziati, dovranno proseguire senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore e fatta salva l'eventuale concessione di proroga in caso di giustificati motivi;
5. il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli,

l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

6. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
7. i lavori dovranno essere realizzati con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione concedente in ordine alla stabilità del manufatto su cui viene staffata la canalina (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche o di stabilità dell'infrastruttura ospitante;
9. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. questo Settore Tecnico regionale si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua;
11. il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori in oggetto ai sensi del regolamento regionale 10/R/2022 del 16/12/2022;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento.

Di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti

- dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
 - d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2054, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori
Ing. Natale Comito
Dott. F. Finocchi

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli